



*Ufficio Territoriale del Governo di Torino*  
*Prefettura*

Prot. n. w.a. 30420/09  
Area 1Ter

Torino, 9 ottobre 2009

*RACCOMANDATA*  
*R.R.*

Associazione A.T.G.V.I.  
Via Rivara 13  
10098 RIVOLI

OGGETTO: Riscontro note .

Con riferimento alle sottoriportate note si comunica quanto segue .

In ordine alla nota in data 2/9/2009 intesa ad ottenere copia del carteggio inerente le pratiche di approvazione delle divise dell'associazione ANTA e di rilascio di porto di pistola a un volontario della medesima, si richiama quanto comunicato con lettera del 30/6/2009 in ordine alla comunicazione di informazioni sullo stato delle pratiche inerenti autorizzazioni di polizia a soggetti diversi dal diretto interessato.

In tale ambito, oltre alle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali in particolare per le autorizzazioni al porto d'armi (che comportano tra l'altro la verifica del possesso di requisiti soggettivi e psicofisici del richiedente), sono operanti le limitazioni al diritto di accesso previste dall'art.24 L.241/90 e dall'art.3 DM 415/94.

Pertanto, per quanto sopra, non è possibile accogliere la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti richiesti .

Con riguardo alla richiesta di informazioni in data 14 settembre 2009 sul rilascio del porto di pistola alle guardie volontarie venatorie munite di decreto della competente autorità provinciale si fa rinvio alle circolari in data 1/9/2008 e 1/12/2008 a suo tempo trasmesse a tutte le associazioni di questa Provincia .

Con riferimento alla nota del 1 ottobre 2009, si premette che l'art.42 TULPS prevede in capo al Prefetto la facoltà di rilascio della licenza di porto di pistola in caso di dimostrato bisogno e che la licenza rilasciabile alle guardie giurate (anche volontarie) ha validità biennale anziché annuale ed è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta.

Il rilascio, nel caso delle guardie volontarie, viene richiesto a motivo del servizio svolto ed in relazione ad esso viene valutata la sussistenza del dimostrato bisogno e concesso, in caso positivo, un titolo conforme alle necessità evidenziate.



*Ufficio Territoriale del Governo di Torino*  
*Prefettura*

ello statuto di diverse associazioni venatorie è contenuta l'espressa previsione o  
servizio di vigilanza volontaria debba essere svolto senza l'uso di armi.

disposizioni e regolamentazioni vigenti, adottate dagli enti competenti relative alle gu  
urate volontarie operanti, in ausilio di enti pubblici, nella vigilanza in ambiti non  
pegnativi di quello ittico-venatorio, espressamente escludono l'utilizzo dell  
l'espletamento del servizio .

licenza di portare un'arma è uno specifico provvedimento permissivo che costit  
a deroga al principio del generale divieto di circolare armati previsto dalla leg  
nalmente sanzionato. Come tutte le altre autorizzazioni di PS , il titolare della lice  
oggettato, oltre che alle disposizioni normative e regolamentari in vigore,  
scrizioni generali o puntuali che l'autorità di Pubblica Sicurezza ritenga di impor  
oblico interesse .

conformità all'interesse generale di circoscrivere la circolazione delle armi tut  
nze per la concessione di ed il rinnovo delle relative licenze (comprese quelle rel  
volontari) vengono sottoposte da anni ad istruttorie rigorose per la verifica  
sistenza e permanenza dei requisiti prescritti e, tra essi, del "dimostrato biso  
visto dall'art. 42 TULPS .

IL DIRIGENTE  
(Sabatino)